

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 021/CGF– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2013**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Paolo TARTAGLIA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Componente aggiunto: Avv. Maurizio GRECO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2. RICORSO DEL CALC. DE VEZZE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il calciatore Daniele De Vezze, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo.

In particolare, al De Vezze la Procura Federale ha contestato: (i) di aver preso contatti, unitamente ai compagni di squadra Esposito, Santoni e Stellini, con i tesserati della Salernitana 1919 al fine di trovare un accordo per l'alterazione della gara dietro corresponsione di una somma di denaro in favore dei calciatori del Bari; (ii) di aver coltivato, unitamente al compagno di squadra Stefano Guberti, la trattativa con il tesserato della Salernitana Luca Fusco, al fine dell'effettiva conclusione dell'accordo volto all'alterazione del risultato della gara; condotta aggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione.

Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il De Vezze respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni tre anni e mesi sei.

In particolare, la Commissione Disciplinare ha considerato del tutto inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dal deferito, il quale, pur ammettendo di aver partecipato all'incontro con i tesserati della Salernitana per la conclusione dell'accordo illecito, si è difeso sostenendo che, una volta intuita la ragione dell'incontro, avrebbe avuto una veemente reazione. D'altro canto, motiva la CND, la presenza del De Vezze all'incontro presso la stazione di servizio è confermata da tutti i presenti oltre che dal Masiello.

Inoltre, sempre secondo la motivazione del provvedimento della Commissione Disciplinare, il Lanzafame ha indicato nel De Vezze il complice alla telefonata fra il Guberti ed il Fusco, il giorno prima della gara in questione, rivolta alla conclusione dell'accordo; anzi, sarebbe stato proprio il deferito a fornire al compagno di squadra rassicurazioni in merito all'utilizzo di un'utenza telefonica intestata ad una terza persona per effettuare tale chiamata. Inoltre il Lanzafame riferisce di un'antecedente

telefonata del De Vezze al Fusco, il giorno precedente la gara, riscontrando sul punto analoga dichiarazione accusatoria del Masiello.

Il De Vezze, poi, sarebbe stato presente ed avrebbe ricoperto un ruolo attivo alla riunione in palestra con i compagni di squadra, secondo quanto dichiarato sul punto dal Masiello e confermato dal Bonomi e dal Kutuzov. Infine, sia Esposito che A.I. hanno indicato in De Vezze il soggetto che dal ritiro pre gara del Bari avrebbe fornito loro le assicurazioni e la conferma dell'avvenuta conclusione dell'accordo illecito. Gli stessi, poi, hanno riferito anche della dazione al De Vezze della quota di sua spettanza del provento della combine.

Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare, il De Vezze ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma.

L'appellante censura l'impugnata decisione principalmente sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare emesso nei confronti del deferito dalla Commissione Disciplinare, la quale avrebbe valutato in maniera erronea le dichiarazioni a carico del De Vezze ed omissivo di tenere in debita considerazione quelle a suo scarico.

All'odierna udienza la difesa dell'appellante si è riportata al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell'appello.

Il proposto ricorso non merita in effetti accoglimento.

La difesa dell'appellante si concentra nel tentativo di dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi a carico del De Vezze, fondamentalmente adducendo l'esistenza di ulteriori dichiarazioni, non tenute in debita considerazione dalla Commissione Disciplinare, di contrario tenore.

Invero, ancorché effettivamente la decisione impugnata non faccia menzione di tali dichiarazioni parzialmente contrastanti con quelle assunte a fondamento probatorio dell'affermazione di responsabilità del De Vezze, risulta evidente come tali dichiarazioni, che secondo l'assunto difensivo sarebbero in grado di scagionare integralmente l'appellante dagli addebiti contestatigli, non siano, al contrario, in grado di compromettere in maniera risolutiva la fondatezza del complessivo impianto accusatorio delineato dalla Procura Federale e fatto proprio dalla Commissione Disciplinare.

In primo luogo, perché tali dichiarazioni appaiono quantitativamente sempre recessive a fronte di quelle accusatorie; secondariamente, perché le stesse potrebbero tutt'al più mettere in dubbio la veridicità e l'attendibilità di talune dichiarazioni accusatorie isolatamente e parzialmente considerate, ma non sono invece in grado di incrinare il complessivo quadro probatorio che delinea con chiarezza e certezza la partecipazione del De Vezze alla complessiva vicenda dell'illecito sportivo contestato dalla Procura Federale, al di là dei singoli frammenti episodici dei quali la vicenda medesima si compone.

E se anche l'effettivo ruolo del De Vezze in tutti ed in ciascuno di tali frammenti episodici non sia stata dimostrata dalla Procura Federale o possa essere posta in dubbio dalle dichiarazioni indicate dalla difesa del deferito, che lo scagionerebbero, le risultanze probatorie basate sulle dichiarazioni accusatorie e sui riscontri oggettivi a carico del deferito dimostrano la sua attiva partecipazione alla complessiva vicenda della combine, nella sua fase genetica, confermativa ed esecutiva, al di là di ogni ragionevole dubbio, come correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto.

In tale ottica, non appare dirimente ai fini dell'affermazione della complessiva responsabilità del De Vezze la sussistenza o meno della piena prova in ordine alla sua consapevolezza del reale motivo dell'incontro alla stazione di servizio con gli emissari della Salernitana, posto che, anche se fosse fondata la ricostruzione fattuale della difesa dell'appellante, secondo la quale vi sarebbero agli atti le prove della sua totale inconsapevolezza, risulta chiaramente dal restante materiale probatorio che successivamente a tale incontro il De Vezze assunse comunque un ruolo attivo nella conclusione della combine, partecipando alla riunione in palestra e rendendosi partecipe della telefonata al Fusco insieme al Guberti.

D'altro canto, neppure coglie nel segno il tentativo della difesa dell'appellante di mettere in discussione l'attendibilità soggettiva degli autori delle più rilevanti dichiarazioni accusatorie a carico del De Vezze, considerato che l'esistenza di una pluralità di coincidenti riscontri oggettivi alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dagli stessi effettuate rende del tutto attendibili le medesime, come sempre correttamente ha giudicato la Commissione Disciplinare, con giudizio congruamente motivato ed immune da qualsiasi vizio di logicità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore De Vezze Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALC. PIANU WILLIAM DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISe DEL 11.5.2008, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con provvedimento in data 4.6.2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, fra gli altri, il calciatore William Pianu, all'epoca dei fatti tesserato per il Treviso Football Club 1993 S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Bari/Treviso dell'11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In particolare Pianu per avere contattato Santoruvo, al fine di proporgli l'alterazione del risultato della gara, onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, a fronte del pagamento di una somma di denaro. La Procura ha chiesto la condanna del Pianu ad anni 3 e mesi 6.

Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di prosciogliere lo stesso dagli addebiti contestati. La Commissione ha ritenuto di non condividere le richieste avanzate dalla Procura "*poggiando le stesse su chiamate in correità de relato*" ritenute prive di riscontro. Ciò in quanto il Masiello, nel corso dell'audizione del 10.7.2012, ha dichiarato testualmente: "*ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l'accordo sul risultato*"; dichiarazione, non confermata in sede di interrogatorio dinanzi alla A.G. in data 30.7.2012 quando la iniziale certezza diventa una mera supposizione: "*il portavoce del Treviso secondo me era Pianu*". Aggiunge la Commissione che lo stesso Lanzafame riferisce in proposito circostanze apprese *de relato*, come nell'audizione del 4.3.2013. Inoltre aggiunge la Commissione che la dichiarazione di Stellini, che dà atto di una pretesa amicizia tra Santoruvo e Pianu, resta in evidente contraddizione rispetto all'accertata precarietà dei loro rapporti personali. Conclude la Commissione che "può ragionevolmente affermarsi che dagli atti non è dato rinvenire alcuna certezza in ordine al coinvolgimento del Pianu nell'illecito in questione" decidendo di proscioglierlo da ogni addebito.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, deducendo la erronea valutazione del materiale probatorio e conseguente erronea qualificazione della condotta del tesserato William Pianu da parte della Commissione Disciplinare Nazionale.

Più in particolare, la Procura Federale deduce una serie di motivi di censura alla decisione della Commissione Disciplinare che possono così riassumersi.

Essa in primo luogo ritiene erronea la considerazione preliminare che svolge la C.D.N. quando afferma che la posizione del Pianu è "del tutto singolare, non foss'altro perché risulta essere l'unico tesserato del Treviso deferito". A questo riguardo la Procura rileva che la decisione si trova in contrasto con quanto affermato a pag. 14 della stessa laddove si sostiene che "allo stato, alcuni dei calciatori coinvolti nell'illecito sono stati identificati, altri potrebbero essere ancora individuati (in particolare quelli della Soc. Treviso)". Inoltre la Procura rileva che la Commissione non ha tenuto conto che nel deferimento si fa espressa riserva di valutare eventuali sopravvenienze probatorie e si dice esplicitamente che l'illecito è stato commesso in concorso con soggetti allo stato

non identificati, evidenziando comunque che, essendo il Treviso la squadra che ha vinto, sarebbe stato sufficiente anche in coinvolgimento di un solo tesserato.

In secondo luogo la Procura ritiene che la C.D.N. abbia interpretato erroneamente il valore delle dichiarazioni di interesse e i vari contributi dichiarativi che si riscontrano in modo univoco tra di loro omettendo addirittura di valutarli tutti. A questo riguardo la Procura evidenzia il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.D.N., il Lanzafame non afferma circostanze apprese *de relato* ma fatti a sua diretta conoscenza, in modo circostanziato sicuro e preciso. Essa ricorda che il predetto tesserato in data 8/8/2012, in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari afferma: “ricordo che c’era Pianu del Treviso che faceva parte dell’accordo...penso che i soldi venissero dalla società. Si diceva che il Treviso si stesse comprando le partite di fine stagione”. Rileva la Procura che tale affermazione è stata resa dinanzi all’Autorità Giudiziaria che ha chiesto, a carico del Pianu, il rinvio a giudizio. Inoltre essa ritiene che tale inequivoca affermazione non può essere inficiata dal fatto che, in sede di audizione del 4/3/2013, il Lanzafame sembrerebbe fare intendere di avere appreso del coinvolgimento di Pianu da alcuni compagni di squadra. A questo riguardo la Procura richiama alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità in cui si afferma la valenza ed utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata e individuabile di persone, anche quando non sia identificata o identificabile la fonte di tale notizia, ritenendo che l’ambiente di una società di calcio si deve qualificare come comunità ristretta (v. a tal riguardo la giurisprudenza citata a pag. 4 del ricorso del Procuratore Federale della F.I.G.C.). Inoltre sostiene la Procura che anche Stellini nell’interrogatorio reso al PM di Bari il 7.8.2012 certifica ancora una volta l’esistenza dell’accordo illecito intercorso tra i due per l’alterazione della gara. Rileva altresì la Procura che la C.D.N. omette ogni valutazione sulle dichiarazioni rese da Angelo Iacovelli in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 21.9.2012 il quale dichiara testualmente “*su Bari Treviso dell’anno precedente andai a trovare Pianu del Treviso in albergo. So che cercava qualcuno del Bari per concordare il risultato perché al Treviso servivano punti. So che ha parlato con Gillet*”. Rileva altresì la Procura che tale incontro è stato confermato dallo stesso Pianu nell’audizione dinanzi alla Procura Federale del 28.2.2013. Infine la Procura richiama le dichiarazioni di Masiello nell’audizione del 10 luglio 2012 innanzi alla stessa laddove afferma: “*ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato...*”. Per queste ragioni la Procura, ritenuto che gli elementi probatori raccolti e posti a base dell’atto di deferimento consentono di ritenere pienamente provata la partecipazione dello stesso all’illecito sportivo volto all’alterazione della gara Bari/Treviso dell’11 maggio 2008, ha chiesto che venisse comminata la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6.

Con atto pervenuto alla Corte di Giustizia Federale in data 19 luglio 2013 la difesa del Pianu ha svolto delle controdeduzioni.

Il Pianu in tale atto innanzitutto mette in evidenza a sua discolpa le dichiarazioni del sig. Esposito nella audizione del 20.2.2013 in cui lo stesso afferma, dopo aver precisato di averlo sempre trovato una persona simpatica, che il Pianu non lo ha chiamato per combinare la gara con il Treviso. Quanto alle argomentazioni poste a base del ricorso della Procura Federale il Pianu ne contesta la fondatezza riportandosi alle dichiarazioni fatte dagli altri tesserati. In riferimento alle dichiarazioni rese da Masiello sostiene che esse appaiono contraddittorie in quanto, se da un lato afferma che “*Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato*” (audizione del 10 luglio 2012) e che “*il portavoce del Treviso secondo me era Pianu*” (interrogatorio 30 luglio 2012), dall’altro, nell’audizione dell’11 marzo 2013 dinanzi alla Procura Federale afferma che il referente del Treviso è stato Pianu ma si tratterebbe di sue deduzioni. Inoltre il Pianu nella sua difesa evidenzia il fatto che i rapporti tra lo stesso e il Santoruvo non erano buoni, circostanza che sarebbe emersa anche nelle audizioni del Santoruvo, dell’Esposito, del Rajcic e del Gillet. Ne conseguirebbe che anche le dichiarazioni rese da Stellini non potrebbero essere poste a fondamento di responsabilità in capo al Pianu.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Lanzafame la difesa del Pianu rileva che, se da un lato nell’interrogatorio dell’8 agosto 2012 dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari egli afferma che Pianu faceva parte dell’accordo, dall’altro, nell’audizione del 4 marzo 2013 dinanzi alla Procura

Federale, si limita a riferire che quando si parlava dell'accordo con il Treviso era qualcuno della squadra a riferire che il contatto del Treviso fosse Pianu. Quanto alle dichiarazioni di Angelo Iacovelli la difesa del Pianu afferma che non siano credibili poiché il fatto sarebbe avvenuto nell'immediatezza della gara risultando inverosimile la rilevanza dello stesso ai fini dell'accordo per il risultato.

All'udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti, ribadendo le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e confermando le conclusioni già precisate nei propri scritti difensivi, il Procuratore Federale e il difensore del Pianu.

Il ricorso avanzato dalla Procura appare meritevole di accoglimento, sussistendo a giudizio di questa Corte motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall'Organo di Giustizia Sportiva di prime cure.

Come evidenziato dalla C.D.N. la gara Bari/Treviso dell'11.5.2008 (Stagione Sportiva 2007 – 2008) *“si è rivelata alterata dalla combine posta in essere da alcuni tesserati”* e *“la partita, effettivamente, finì 1 a 0 per il Treviso, e, pertanto l'illecito ebbe modo di produrre ogni suo effetto (da qui la contestazione della relativa aggravante)”*. Così come ricordato dalla C.D.N., ai fini dell'integrazione della fattispecie di illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7 C.G.S. è sufficiente *“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*; ciò significa che non è necessaria l'effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato né è necessario che ci sia stato il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo della alterazione. Nella fattispecie il risultato della gara è stato alterato e vi è stato anche il pagamento di un corrispettivo.

Come sopra evidenziato la C.D.N. ha prosciolto da ogni addebito il Pianu ritenendo di non rinvenire dagli atti del procedimento certezze in ordine al coinvolgimento dello stesso nell'illecito.

A giudizio di questa Corte tali affermazioni non sono condivisibili.

In primo luogo va rilevato che, una volta che sia stata accertata una combine ai fini dell'alterazione di una gara, così come affermato dalla stessa C.D.N., appare inverosimile che essa, riguardando una partita in cui si sono confrontate due squadre, non possa che coinvolgere tesserati dell'una e dell'altra. Nella fattispecie la Procura ha incolpato, quali tesserati all'epoca dei fatti per il Bari, ben dieci calciatori e per il Treviso il calciatore Pianu, tesserato all'epoca dei fatti per tale società, deferendoli agli Organi della Giustizia Sportiva.

A questo riguardo non può non essere rilevante il fatto che, sia pure con riferimenti diversi, negli interrogatori e nelle audizioni di alcuni tesserati del Bari emerge, sulla base degli atti raccolti, quale controparte per la squadra avversaria unicamente la figura del Pianu.

In particolare il tesserato Lanzafame in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari in data 8.8.2012 ha dichiarato esplicitamente che Pianu faceva parte dell'accordo di alterazione della partita. Né può sostenersi che la dichiarazione fatta dallo stesso tesserato in altra sede (audizione di fronte alla Procura Federale del 4.3.2013) in cui lo stesso, parlando dell'accordo con il Treviso farebbe intendere di aver appreso da alcuni compagni della squadra che il contatto fosse con Pianu toglie valenza alla precedente affermazione resa di fronte alla Autorità Giudiziaria. A questo riguardo opportunamente la Procura Federale richiama quella giurisprudenza di legittimità che attribuisce valenza e utilizzabilità probatoria alle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata di persone, quale può qualificarsi l'ambiente di una società di calcio.

L'affermazione del Lanzafame in ordine al ruolo svolto da Pianu nella combine trova conferma nelle dichiarazioni rese da un non tesserato, Angelo Iacovelli, in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari il 21.9.2012 il quale afferma di essere andato a trovare in ritiro prima della gara in questione il Pianu e che tale calciatore cercava il contatto con i tesserati dell'altra squadra per concordare il risultato. Non è senza rilievo il fatto che tale incontro presso il ritiro del Treviso è confermato dallo stesso Pianu nell'audizione tenuta di fronte alla Procura Federale il 28.2.2013.

La decisione della Commissione Disciplinare risulta viziata e lacunosa laddove afferma che le dichiarazioni di Lanzafame al riguardo sono relative a circostanze apprese *de relato*, in quanto non tiene conto di ciò che lo stesso ha dichiarato l'8.8.2012, in sede di interrogatorio dinanzi al PM

di Bari, e laddove omette ogni riferimento alle dichiarazioni rese da Angelo Iacovelli nella stessa sede il 21.9.2012.

Ciò a prescindere dalle dichiarazioni di Masiello che dapprima (nella audizione del 10/7/2012 innanzi alla Procura Federale) ha affermato che il compagno Santoruvo gli aveva riferito che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l'accordo sul risultato e, successivamente, nell'audizione in data 11.3.2013 dinanzi alla Procura Federale, ha affermato che si trattava di una sua deduzione e che il referente del Treviso era Pianu.

In definitiva il proposto ricorso merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale infligge al signor Pianu William la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6.

6. RICORSO DEL CALC. FUSCO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con provvedimento in data 4/6/2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale fra gli altri, il calciatore Luca Fusco, all'epoca dei fatti tesserato per la Salernitana 1919 s.p.a., per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere, prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare Fusco è stato deferito insieme ad altri tesserati della Salernitana per avere preso contatti con Esposito, Santoni, De Vezze e Stellini al fine di trovare un accordo per l'alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari e per aver portato avanti la trattativa con Guberti e De Vezze fino alla sua effettiva conclusione. La Procura ha chiesto la condanna del Fusco ad anni 3 (tre) e mesi 6 (sei).

Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del CDN del 16/7/2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di infliggergli la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all'illecito sportivo relativo alla gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La CDN ha fondato la sua decisione su alcune risultanze degli atti del procedimento. In particolare ha evidenziato il fatto che vi è stato un incontro in una stazione di servizio lungo la strada tra Bari e Salerno tra i calciatori Fusco e Ganci tesserati della Salernitana assieme al dirigente D'Angelo con i calciatori del Bari Stellini, Esposito, De Vezze e Santoni, circostanza ammessa dallo stesso Fusco. Essa in particolare ha ritenuto illogica e inverosimile la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato condotto all'incontro insieme a Ganci da D'Angelo con la scusa che avrebbero dovuto incontrare i tifosi del Bari gemellati con quelli della Salernitana. È stata giudicata inverosimile la scusa addotta, così come inverosimile che fosse stato il solo D'Angelo a conoscenza dell'intento di combine della partita. La CDN ha ritenuto che tutti i partecipanti all'incontro “non solo erano al corrente del tentativo di combine in corso ma ne furono di fatto i promotori”. Questa ricostruzione degli eventi viene confermata, a giudizio della CDN, dalle concordanti dichiarazioni di Esposito, Stellini e Santoni che individuano in Fusco e nel compagno Ganci due interlocutori attivi nella discussione per giungere all'accordo sull'alterazione del risultato. D'altronde, come rileva la CDN, Fusco era il capitano della Salernitana e Ganci aveva giocato la precedente stagione sportiva nel Bari: si trattava dunque di soggetti di rilievo nella squadra di appartenenza. Rileva altresì la CDN che, a ulteriore riprova del pieno coinvolgimento del Fusco nell'illecito contestato, militano le concordanti, coerenti e reiterate dichiarazioni dei tesserati Masiello e Lanzafame e del

non tesserato Angelo Iacovelli che lo indicano quale interlocutore delle telefonate con Guberti e De Vezze.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Fusco deducendo la insussistenza e infondatezza della tesi colpevolista formulata dall'organo requirente nei suoi confronti ed inopinatamente condivisa dai giudici di prime cure nella gravata delibera, non sussistendo, a suo dire, oggettivo riscontro alle dichiarazioni ritenute contraddittorie e inattendibili rese da alcuni tesserati in merito ad un presunto coinvolgimento del suindicato calciatore nella asserita alterazione della gara.

All'udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti il difensore del Fusco, ribadendo le argomentazioni a sostegno dell'impugnativa, e il Procuratore Federale che ha svolto le sue controdeduzioni nel dibattimento.

Il Fusco nel suo atto di appello mette in evidenza il fatto che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dello stesso da parte dei calciatori Esposito, Stellini e Santoni apparirebbero parziali e contraddittorie e soprattutto in totale antitesi con quelle rese dagli altri tre partecipanti all'incontro sopra riferito, ovvero De Vezze, Ganci e lo stesso Fusco. In particolare il Fusco rileva che De Vezze, nella sua audizione dinanzi alla Procura Federale del 27/2/2013 ha affermato di essersi allontanato dagli altri partecipanti all'incontro in quanto in totale disaccordo con le loro intenzioni e di aver percepito nell'allontanarsi "una frase di disappunto sia di Fusco che di Ganci nei confronti del loro dirigente con il quale sicuramente si lamentavano di essere stati condotti in quel posto". Inoltre il Fusco rileva che il Ganci nell'audizione dinanzi alla Procura Federale del 28/2/2013 ha affermato, nel momento in cui ha incontrato i colleghi della squadra avversaria, di avere espresso tutto il suo disappunto sul comportamento tenuto dal dirigente D'Angelo e di essere immediatamente ritornato in macchina insieme con il Fusco, accorgendosi che dall'altra parte anche il calciatore De Vezze del Bari era tornato nella sua vettura. Ed inoltre che in tale audizione Ganci ha riferito che sulla strada del ritorno nell'automobile Fusco ha cominciato ad insultare D'Angelo per aver teso una trappola ad entrambe.

Le dichiarazioni rese da De Vezze e Ganci, come rileva il Fusco, sono state confermate dallo stesso nella audizione dinanzi alla Procura Federale del 7/3/2013.

In conclusione il Fusco nella sua difesa afferma che l'unico promotore e fautore dell'accordo illecito con alcuni giocatori baresi fosse il dirigente della Salernitana calcio Cosimo D'Angelo.

Altrettanto contraddittorie sarebbero le altre risultanze accusatorie emerse nei confronti del Fusco relativamente ai presunti contatti telefonici tenuti dallo stesso in prossimità della disputa della gara con i calciatori del Bari Guberti e De Vezze.

Vi sarebbero, a detta del Fusco, profondi ed insanabili contrasti sui tempi della riunione tra i calciatori del Bari (secondo Masiello ed il Bonomi il giorno prima della gara; per il Lanzafame, invece la mattina della partita) e sugli autori delle presunte telefonate al Fusco (a detta del Masiello e del Bonomi il solo Guberti; per il Lanzafame, anche e principalmente il De Vezze). In conclusione, secondo il Fusco, le dichiarazioni accusatorie rivolte nei suoi confronti sarebbero prive di qualunque plausibilità e non consentirebbero di configurare a suo carico neanche un semplice indizio di reità in merito all'addebito ascrittogli.

Per questi motivi il Fusco conclude chiedendo in via principale una pronuncia di completo proscioglimento, con annullamento della sanzione a lui irrogata dalla CDN e, in via subordinata la derubricazione del capo di incolpazione da art. 7 comma I del CGS (illecito sportivo) ad art. 7 comma 7 del CGS (obbligo di denuncia).

Il Procuratore Federale nel dibattimento ha, invece rilevato che le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Fusco da parte di Stellini, Santoni ed Esposito sono tutte indirizzate nello stesso senso, ovvero nell'individuare in Fusco e nel compagno Ganci interlocutori attivi nella discussione avvenuta durante l'incontro verificatosi nella stazione di servizio situata presso Molfetta per giungere all'accordo sull'alterazione del risultato. La Procura Federale ha altresì rilevato che invece, le testimonianze di Ganci e De Vezze non assumono rilevanza in quanto provenienti da soggetti che non sono testi terzi rispetto alla vicenda essendo accusati dell'alterazione della gara. Essa, inoltre, ha evidenziato la illogicità della ricostruzione alternativa dell'incontro proposta da

Fusco secondo il quale l'incontro sarebbe stato programmato per incontrare i tifosi del Bari gemellati con quelli della Salernitana.

Il ricorso proposto non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall'Organo di Giustizia Sportiva di prime cure.

Come evidenziato nella decisione della CDN, l'incontro avvenuto nella stazione di servizio tra alcuni calciatori del Bari e quelli della Salernitana Fusco e Ganci non poteva certo essere stato organizzato per motivi diversi da quello della predisposizione di una combine tra di loro per alterare il risultato della gara. A dimostrazione della consapevolezza di Fusco dello scopo dell'incontro militano le dichiarazioni di Esposito (nell'interrogatorio del 3/10/2012 dinanzi al PM di Bari), di Santoni (nella audizione dinanzi alla Procura Federale dell'8/3/2013) e di Stellini (nella audizione del 26/2/2013 dinanzi alla Procura Federale): in tutte queste dichiarazioni si riferisce dell'intento di Fusco di alterare il risultato della partita a fronte del pagamento di una somma di denaro. Quanto alla testimonianza di segno contrario del De Vezze, anche al di là della sua veste di teste interessato, va rilevato che comunque non appare attendibile in quanto non si comprende come possa aver affermato che, nel momento in cui si allontanava dall'incontro, avrebbe percepito una frase di disappunto di Fusco e di Ganci nei confronti del loro dirigente con il quale sicuramente si lamentavano di essere stati condotti in quel posto. È evidente infatti che più di percezione si sia trattato di una sua deduzione.

Quanto alle telefonate intercorse tra i calciatori delle due squadre sia Masiello (nell'interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012) che Lanzafame (nell'interrogatorio dinanzi al PM di Bari dell'8/8/2012) indicano in Fusco l'interlocutore delle telefonate con Guberti e De Vezze, telefonate dirette a concludere l'accordo per l'illecito.

In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

Per questi motivi la CGF, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fusco Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con provvedimento in data 4/6/2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, fra gli altri, il calciatore Ivan Rajcic, all'epoca dei fatti tesserato per il A.S. Bari s.p.a., per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., per avere, prima della gara Bari – Treviso dell'11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In particolare per avere promosso unitamente a Santoruvo la detta proposta illecita presso i compagni di squadra ed inoltre per avere aderito all'accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma di denaro. La Procura ha chiesto la condanna di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei).

Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del CDN del 16/7/2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di infliggergli la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all'illecito sportivo relativo alla gara Bari – Treviso dell'11/5/2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La CDN ha fondato la sua decisione su alcune risultanze degli atti del procedimento. In particolare ha affermato che “la posizione di Rajcic Ivan è ancora più compromessa rispetto a quella

di altri” in quanto “si contesta al Rajcic di aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i propri compagni di squadra e occupandosi, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché, percependo a tal, fine una certa somma”. La CDN ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte dalla Procura Federale sulla base delle dichiarazioni di Masiello (audizione del 10/7/2012 e 11/3/2013 e interrogatorio del 30/7/2012) di Lanzafame (audizione del 4/8/2012 e interrogatorio dell’8/8/2012) nonché dell’Esposito (audizioni del 20/3/2013 e del 3/10/2012) i quali tutti danno per acclarata la partecipazione all’illecito del Rajcic. Quanto alla consulenza tecnica prodotta in giudizio dalla difesa del Rajcic che avrebbe messo in discussione la scansione temporale di tutti i passaggi dal termine della gara all’arrivo in aeroporto da parte dell’Esposito la CDN la ritiene del tutto non rilevante.

Infine la CDN rileva la convergenza di altre dichiarazioni, quale quella del Lanzafame che in sede di audizione e dinanzi all’A.G. riferiva che il lunedì successivo alla gara Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevano essere divisi negli spogliatoi. Conclude la CDN che risulta evidente il ruolo attivo del Rajcic nella perpetrazione dell’illecito, dovendosi dedurre con ragionevole certezza la relativa responsabilità.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Rajcic deducendo la insussistenza e infondatezza della tesi colpevolista formulata dall’organo requirente nei suoi confronti ed inopinatamente condivisa dai giudici di prime cure nella gravata delibera, non sussistendo, a suo dire, oggettivo riscontro alle dichiarazioni ritenute contraddittorie e inattendibili rese da alcuni tesserati in merito ad un presunto coinvolgimento del suindicato calciatore nella asserita alterazione della gara.

All’udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti il difensore del Rajcic, ribadendo le argomentazioni a sostegno dell’impugnativa, e il Procuratore Federale che ha svolto le sue controdeduzioni nel dibattimento.

Il Rajcic nel suo atto di appello mette in evidenza il fatto che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dello stesso da parte dei calciatori Masiello, Lanzafame e Esposito apparirebbero contraddittorie ed apodittiche. In particolare il Rajcic rileva che Masiello, mentre dinanzi alla Procura Federale (audizione del 10/7/2012) attribuisce sia a Santoruvo che a Rajcic la paternità della proposta corruttiva rivolta nello spogliatoio all’intera squadra, nel successivo interrogatorio del 30/7/2012 dinanzi al PM di Bari individua nel solo Santoruvo l’autore di tale iniziativa. Inoltre il Rajcic rileva, in ordine all’audizione resa dal Lanzafame dinanzi alla Procura Federale del 4/8/2012, che lo stesso afferma che il lunedì successivo alla gara negli spogliatoi Rajcic e Santoruvo portarono i soldi da dividersi, circostanza, a dire della difesa del Rajcic, non credibile in quanto il giocatore nei giorni successivi alla partita si sarebbe sottoposto a cure presso un centro specializzato di Viterbo. Inoltre a minare irrimediabilmente la credibilità e la genuinità della chiamata in correità del Rajcic ad opera del Lanzafame vi sarebbe l’acclarata sussistenza di contrasti tra i due. Infine quanto alle dichiarazioni rese dal calciatore Esposito il Rajcic evidenzia che egli ha affermato di aver preso i soldi dallo stesso dopo la partita per poi recarsi in aeroporto, ma che tali affermazioni, oltre a contrastare con quelle rese dai suoi colleghi, non sarebbero attendibili in considerazioni delle modalità indicate. A questo riguardo la difesa del Rajcic si riporta alla relazione peritale del Prof. Martini esperto in materia di cinematica e di studio delle distanze e del rapporto spazio-tempo applicato al traffico urbano e suburbano. Da tale relazione emergerebbe l’impossibilità materiale nel ristretto lasso di tempo intercorrente tra la gara e la partenza dell’aereo dell’effettuazione dell’incontro tra Rajcic e Esposito per la dazione del denaro.

Secondo il Rajcic le dichiarazioni dell’Esposito sarebbero comunque ulteriormente inattendibili considerato il pessimo rapporto esistente tra i due, dato che la moglie del primo avrebbe intrattenuto una relazione con il secondo.

Per questi motivi il Rajcic conclude chiedendo via principale una pronuncia di completo proscioglimento, con annullamento della sanzione a lui irrogata dalla CDN e, in via subordinata la derubricazione del capo di incolpazione da art. 7 comma I del CGS (illecito sportivo) ad art. 7 comma 7 del CGS (obbligo di denuncia).

Il Procuratore Federale nel dibattimento ha, invece, rilevato la sostanziale convergenza delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Rajcic da parte di Masiello, Lanzafame e Esposito, dovendosi configurare in capo al Rajcic una posizione particolarmente compromessa rispetto a quella di altri avendo aderito all'accordo e fornito il proprio apporto per la realizzazione dello stesso.

Il ricorso proposto non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall'Organo di Giustizia Sportiva di prime cure.

Come evidenziato nella decisione della CDN, sono essenzialmente convergenti tra di loro le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Rajcic di Masiello (audizione del 10/7/2012 e interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012), Lanzafame (audizione del 4/8/2012 e interrogatorio dinanzi al PM di Bari dell'8/8/2012) ed Esposito (interrogatorio di fronte al PM di Bari del 3/10/2012 e audizione del 20/2/2013). Il Masiello riferisce della proposta di Rajcic di alterare la partita, il Lanzafame riferisce della proposta dello stesso di perdere la partita, l'Esposito riferisce il fatto che Rajcic era a favore della combine. Appare evidente da queste dichiarazioni il ruolo decisivo assunto dal Rajcic per l'alterazione del risultato della gara. A fronte di tali convergenti dichiarazioni sul ruolo del Rajcic nella combine, non assume rilievo la divergenza in ordine al luogo di effettuazione del pagamento, in quanto, secondo l'art. 7 CGS, è punibile "il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione" e ciò costituisce illecito sportivo a prescindere dalla effettiva alterazione e dalla dazione di un corrispettivo a fronte dell'attività svolta.

In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

Per questi motivi la CGF, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ivan Rajcic. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALC. BONOMI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita, nell'adunanza del 26 luglio 2013, per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Simone Bonomi, nato a Milano l'8/11/1980, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Marsico e Marco Scognamiglio, entrambi del Foro di Roma, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento della Procura Federale avente n. 7951/75, del 4 giugno 2013, operato a carico dello stesso sig. Simone Bonomi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, e di altri, con riferimento alla gara del campionato di serie B Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009.

FATTO

La Procura federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare il calciatore Simone Bonomi per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 del codice di giustizia sportiva per aver, in occasione della gara del campionato di serie B Salernitana-Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore federale riscontrava a carico del sig. Bonomi altresì l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del codice di giustizia sportiva, consistente nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Bonomi si limitava ad affermare la propria responsabilità disciplinare esclusivamente in riferimento alla violazione dell'art. 7 comma 7 del codice di rito sportivo, per non aver denunciato quanto da lui conosciuto.

La decisione resa dalla Commissione disciplinare in prime cure rilevava che *“il calciatore Bonomi confessa di aver partecipato alla riunione nella palestra nel corso della quale venne rivelato il contatto con gli emissari della Salernitana e ammette anche che il proprio compagno Stellini, in tale occasione, propose la combine a fronte di una dazione di una somma di denaro. Lo stesso Bonomi sostiene, però, di aver manifestato il suo dissenso. Tale affermazione non ha trovato alcun riscontro ed è smentita dalla dichiarazione, sul punto, del Masiello.*

Per di più Bonomi ammette anche di essere stato presente in occasione della telefonata il giorno prima della gara tra Guberti e Fusco, confermando così quanto sostenuto da Masiello, anche se afferma di non essersi reso conto del tenore della telefonata e di non saper spiegare il motivo per il quale si trovasse nella stanza nella quale era riunita la squadra. La circostanza appare del tutto incredibile alla luce del fatto che della combine si era ampiamente parlato nel corso dell'incontro in palestra e che, comunque, la sua esistenza era conosciuta praticamente da tutta la squadra.

Infine, va ricordato che Esposito indica anche Bonomi tra coloro che percepirono un compenso per l'alterazione del risultato della gara”.

La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Bonomi, e la sua partecipazione all'illecito sportivo, considerate le aggravanti dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica di anni 3 e di mesi 6.

Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 18 luglio 2013, il calciatore Simone Bonomi, assistito dai suoi difensori.

DIRITTO

Con il ricorso proposto, preliminarmente, il Bonomi chiedeva venisse “derubricato” l'addebito mosso alla sola ipotesi prevista dall'art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva relativa all'omessa denuncia. Il ricorso proposto, inoltre, puntava alla dimostrazione dell'insussistenza dell'illecito mettendo in luce che, nella partita Salernitana-Bari del 23 maggio 2009, il Bonomi era stato impegnato esclusivamente dal 37° minuto di gioco in avanti, per sostituire il calciatore Galasso che si era infortunato, nel corso della gara. Inoltre, nel ricorso viene considerato il carattere schivo del tesserato che non aveva legato molto con i compagni e che pertanto non poteva essere parte della combine.

Infine, il reclamante si duole che non sia stato applicato nei confronti dello stesso Bonomi il dettato dell'art. 24 del codice di giustizia sportiva, integrante la valutazione premiale del tesserato, considerando l'importanza delle affermazioni poste in essere dallo stesso Bonomi che, per primo, aveva rilevato una serie di circostanze quali la riunione nella palestra, risultate poi particolarmente utili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Le argomentazioni svolte dalla difesa del Bonomi appaiono contraddittorie e non possono essere condivise.

Invero, la sentenza di prime cure individua nella dichiarazione del Masiello e nel riscontro operato attraverso le dichiarazioni dell'Esposito, la partecipazione all'illecito ad opera del Bonomi. Del resto anche solo considerando le stesse affermazioni del Bonomi, appare evidente che egli si sia trovato presente all'atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all'illecito. Rilevano, in particolare, la comunicazione in palestra, durante la quale il calciatore Stellini, vice Capitano della squadra, comunicava il contatto avvenuto in precedenza con il vice Presidente e con i tesserati della Salernitana, nonché la sua presenza nella stanza di Guberti quando si è perfezionata, attraverso la telefonata a Fusco l'accettazione dell'illecito.

Infine, come riscontrato dalla sentenza di prime cure, il Bonomi risulta tra i percettori della somma distribuita dall'Esposito.

Da tutto quanto sopra affermato, appare evidente la responsabilità dell'attuale ricorrente in quanto nei suoi confronti sussistono elementi tali per aver raggiunto una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonomi Simone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete